



COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 109 del 02/09/2020

OGGETTO: URBANISTICA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AREA SPECIALE N. 1 IN LOCALITÀ FERROVIERI - PROROGA AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 11 E 12 DELLA LR N. 11/2004 E SMI.

L'anno duemilaventi addì due del mese di Settembre alle ore 09:10 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO		PRESENTI	ASSENTI
RUCCO FRANCESCO	SINDACO	P	
TOSETTO MATTEO	VICESINDACO	P	
CELEBRON MATTEO	ASSESSORE	P	
GIOVINE SILVIO	ASSESSORE	P	
IERARDI MATTIA	ASSESSORE	P	
LUNARDI MARCO	ASSESSORE	P	
MAINO SILVIA	ASSESSORE	P	
PORELLI VALERIA	ASSESSORE	P	
SIOTTO SIMONA	ASSESSORE	P	
TOLIO CRISTINA	ASSESSORE	P	

Presenti: 10 - Assenti: 0

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.

E' presente il Direttore generale, dott. Gabriele Verza.

Presiede il Sindaco Francesco Rucco.

La Giunta Comunale

udita la relazione dell'Assessore Marco Lunardi:

“Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 dell'8 febbraio 2008 è stato adottato, secondo quanto previsto dall'art. 20 della LR n. 11/2004, il Piano Urbanistico Attuativo “Area Speciale n. 1”, in località Ferrovieri, situato a sud della linea ferroviaria Milano – Venezia, a ridosso dell'area “ex Lanerossi”, racchiusa tra le residenze di Via Negri e Via Masotto, l'Asilo di Vicolo De Campesani e Via Granezza, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18 settembre 2008, divenuta esecutiva il 10.10.2008;
- la Convenzione è stata stipulata, presso il notaio Leopoldo D'Ercole di Vicenza, in data 5.11.2009 - n. 9.072 di Racc. e n. 41.512 di Rep.S.;
- il punto 5) del dispositivo del provvedimento di approvazione sopracitato dispone “di stabilire, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/04 e s.m.i., in anni 10 decorrenti dalla data di stipula della convenzione urbanistica, il termine per la completa attuazione del Piano ed in anni 8 dal medesimo termine la completa attuazione delle opere di urbanizzazione”, contenuto ribadito all'art. 4 della convenzione urbanistica “Opere di urbanizzazione”;
- la scadenza del Piano è pertanto il 5.11.2019;
- il successivo punto 11) del dispositivo del provvedimento di approvazione sopracitato dispone “di prendere atto che l'approvazione del Piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal Comune per un periodo non superiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 20, comma 12, della L.R. 11/2004 e s.m.i.”;

Dato atto che:

- in data 12.6.2020, pgn 84261 del 12.6.2020, i Signori Misomalo Mario e Misomalo Paola hanno presentato una proposta di Variante al Piano Urbanistico Attuativo “Area Speciale 1”, richiedendone l'approvazione;
- con pgn 95879 del 3.7.2020 i Signori Misomalo Mario e Misomalo Paola hanno presentato, visto la prossima scadenza del Piano, ai sensi dell'art. 20, commi 11 e 12 della L.R. 11/2004 e s.m.i., specifica richiesta di proroga per un periodo di 5 (cinque) anni della validità del Piano e contestuale proroga per un periodo di 5 (cinque) anni della dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel Piano Urbanistico Attuativo “Area Speciale 1”;

Visto quanto previsto dalla L. 98/2013 che prevede all'art. 30, comma 3 bis che: “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni” e che pertanto proroga la validità del Piano in oggetto, con scadenza decennale al 5.11.2019, al 5.11.2022;

Considerato quanto previsto dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. dall'art. 20 comma 11, che prevede che “Prima della scadenza, il Comune può prorogare la validità del Piano per un periodo non superiore a cinque anni”, nonché quanto previsto al comma 12 in merito alla possibilità di prorogare “per un periodo non superiore a cinque anni” “la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste”;

Si ritiene opportuno, al fine di dare completa attuazione alle previsioni di riassetto urbanistico dell'abitato dei Ferrovieri nei termini del Piano Attuativo *de quo* approvato dal Consiglio Comunale e interessato da un'istanza di variante in itinere, prorogare, con il presente provvedimento, per ulteriori 5 anni, ovvero fino 5.11.2027, la validità del Piano in oggetto nonché la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di urbanizzazione;

Considerato che le disposizioni di cui alla L.R. n. 14/2017 “per il contenimento del consumo di suolo” non incidono sul PUA “Area Speciale n. 1”, in quanto approvato in data antecedente all'entrata in vigore della citata LR n. 14/2017 e che lo stesso Piano già approvato ricade all'interno degli “Ambiti di urbanizzazione consolidata” della variante approvata con provvedimento del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2020 “URBANISTICA – Variante al PAT per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini del contenimento del consumo di suolo”;

Vista la Convenzione urbanistica sottoscritta il 5.11.2009 - n. 9.072 di Racc. e n. 41.512 di Rep.S., presso il notaio Leopoldo D'Ercole di Vicenza.”

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e smi;

Vista la Legge 9.8.2013 n. 98 all'art. 30, c. 3 bis;

Visto il PAT entrato in vigore il 15.12.2010 e la successiva variante parziale divenuta efficace il 10.11.2012;

Visto il vigente PI entrato in vigore il 23.3.2013 e successivamente oggetto di varianti parziali;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di concedere, ai sensi dell'art. 20, commi 11 e 12 della L.R. n. 11/2004 e smi, la proroga, per un periodo di cinque anni della validità del Piano e la contestuale proroga, per un periodo di cinque anni, della dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel Piano Urbanistico Attuativo “Area Speciale n. 1”, in località Ferrovieri fino al 5.11.2027;
- 3) di demandare al Direttore del Servizio competente tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, compresa la richiesta di aggiornamento delle polizze fideiussorie presentate a garanzia delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti attuatori, di cui all'art. 10 della convenzione stipulata in data 5.11.2009 - n. 9.072 di Racc. e n. 41.512 di Rep.S. presso il notaio Leopoldo D'Ercole di Vicenza, qualora si renda necessario il loro adeguamento alla nuova scadenza del Piano;

- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri nè minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune rispetto al PUA vigente approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n.45 del 18.9.2008.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere alla proroga legata alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel PUA, viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: URBANISTICA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AREA SPECIALE N. 1 IN LOCALITÀ FERROVIERI - PROROGA AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 11 E 12 DELLA LR N. 11/2004 E SMI.

il Sindaco

Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale

dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)